

Assicurazione Responsabilità Civile



DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto “ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE COMMITENZA LAVORI EDILI”

Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Il contratto è destinato all'assicurazione dei rischi di responsabilità civile del committente di lavori edili per la costruzione e manutenzione di fabbricati civili e industriali.

Responsabilità Civile



Che cosa è assicurato?

Sono assicurate le somme dovute a terzi, compresi i prestatori di lavoro, a titolo di responsabilità civile dal committente di lavori edili, svolti sui fabbricati indicati in polizza, a seguito di danni materiali e/o corporali verificatisi in occasione di tali lavori.



Che cosa non è assicurato?

Le principali esclusioni sono relative ai danni derivanti:

- ✗ Dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo;
- ✗ Da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;
- ✗ Dall'amianto o prodotti contenenti amianto;
- ✗ Da detenzione od impiego di esplosivi;
- ✗ Circolazione stradale dei veicoli a motore;
- ✗ Da furto;
- ✗ Dalle opere dopo la ultimazione dei lavori.

La garanzia inoltre non opera per i danni al coniuge, genitori e figli, legali rappresentanti e soci a responsabilità illimitata, società controllate.

Alcune delle suddette esclusioni sono, in tutto o in parte, assorbibili attivando garanzie opzionali.

Esulano dalla garanzia le sanzioni inflitte all'Assicurato, le spese di giustizia penale, le spese per legali o tecnici non designati dalla Società.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato), che variano a seconda delle garanzie attivate.

Le franchigie, gli scoperti e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Dove vale la copertura?

La garanzia opera in relazione alle ubicazioni indicate in polizza per i danni verificatisi nell'Unione Europea, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano e Svizzera (Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano per danni a prestatori di lavoro).



Che obblighi ho?

In sede di stipulazione del contratto il Contraente ha l'obbligo di rilasciare dichiarazioni veritiere ed esaurienti sulle circostanze del rischio (1892 e 1893 Codice Civile). Inoltre in corso di contratto deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio (1897 e 1898 Codice Civile).

In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

L'inottemperanza anche ad uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo assicurativo.



Quando e come devo pagare?

In generale il premio deve essere pagato, con pagamento unico anticipato, all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società al rilascio della polizza. Il premio è comprensivo di imposte.

Il premio deve essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750,00 euro).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

La copertura ha durata temporanea fino alla scadenza indicata in polizza (inferiore a 2 anni) e non si proroga tacitamente.

La copertura opera per i fatti dannosi verificatisi, in corso di efficacia del contratto, fino alla scadenza dello stesso.



Come posso disdire la polizza?

In generale la polizza non può essere disdettata dal Contraente fino alla naturale scadenza (ma non si rinnova automaticamente) tuttavia, qualora egli contragga in qualità di consumatore, può recedere dal contratto dopo ogni sinistro entro e non oltre 60 giorni dopo che il sinistro sia stato pagato o comunque definito.